



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Reg. Generale N. 182

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

N. 13 del 02-03-2021

**OGGETTO:ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA A
FAVORE DELLA DITTA ITALCARTA SPA.**

L'anno duemilaventuno il giorno due del mese di marzo nei propri uffici.

In ordine all'oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all'interno specificato.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ECONOMICO-FINANZIARIO

PREMESSO che:

- il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con la L. 17 luglio 2020, n. 77 con modificazioni al comma 3-bis dell'art.106, prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinatorio del 31 dicembre.
- Con il decreto del ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021, adottato d'intesa con il ministero dell'Economia e delle Finanze e con il parere favorevole della conferenza Stato-città e autonomie locali, è stata prevista una nuova proroga per il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali, ulteriormente differito dal 31 gennaio al 31 marzo;

RICHIAMATO l'art. 163 del TUEL che così recita al comma 1. "Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato." [...] al comma 3 "L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze".

RICHIAMATI:

- la delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 23.06.2020 con la quale è stato approvato il DUP e il Bilancio di Previsione 2020/2022;
- la delibera di Giunta Comunale n. 66 del 29.06.2020, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2020.
- la delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 30/06/2020 con la quale è stato approvato il Rendiconto di Gestione relativo all'anno 2019;
- le seguenti delibere di Consiglio Comunale:
 - n. 14 del 05/08/2020 con la quale è stata approvata la variazione n. 2 di assestamento generale;
 - n. 109 del 25/08/2020 con la quale è stata approvata la variazione n. 3 al Bilancio di Previsione;
 - n. 116 del 08/09/2020 con la quale è stata approvata la variazione n. 4 al Bilancio di Previsione;
 - n. 119 del 11/09/2020 con la quale è stata approvata la variazione n. 5 al Bilancio di Previsione;
 - n. 158 del 30/11/2020 con la quale è stata approvata la variazione n. 7 al Bilancio di Previsione;
 - n. 24 del 30/11/2020 con la quale è stata approvata la variazione n. 6 al Bilancio di Previsione;
- Le seguenti delibere di Giunta Comunale:
 - n. 102 del 06/08/2020 con la quale è stata approvata la variazione n.1 al PEG;
 - n. 109 del 25/08/2020 con la quale è stata approvata la variazione n. 3 al Bilancio di Previsione (ratificata con Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 30/09/2020)



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

- n. 110 del 27/08/2020 con la quale è stata approvata la variazione n.2 al PEG;
- n. 116 del 08/09/2020 con la quale è stata approvata la variazione n. 4 al Bilancio di Previsione (ratificata con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 30/09/2020)
- n. 119 del 11/09/2020 con la quale è stata approvata la variazione n. 5 al Bilancio di Previsione (ratificata con Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 30/09/2020)
- n. 118 del 11/09/2020 con la quale è stata approvata la variazione n.3 al PEG;
- n. 120 del 11/09/2020 con la quale è stata approvata la variazione n.4 al PEG;
- n. 157 del 30/11/2020 con la quale è stata approvata la variazione n.5 al PEG;
- n. 159 del 30/11/2020 con la quale è stata approvata la variazione n.6 al PEG

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 177 del 17/12/2020 con la quale è stato approvato il PEG provvisorio per l'anno 2021;

VISTI:

- lo Statuto Comunale, approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 30 del 09/05/1996 e n. 32 del 30/05/1996, come modificato e integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 28/06/2010;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 28/11/2014, esecutiva nei modi di legge, come modificato, da ultimo, con delibera consiliare n. 30 del 30/11/2015;
- il vigente Regolamento Generale per la disciplina delle entrate comunali, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 30/03/2009, eseguibile nei modi di legge, come modificato e integrato con deliberazione consiliare n. 4 del 28/01/2016 e con delibera consiliare n. 20 del 30/09/2020;
- il Regolamento comunale per la disciplina e l'attuazione dei controlli interni, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 10/01/2013, eseguibile nei modi di legge;

VISTO il Decreto Sindacale n. 19 del 31/12/2020 ad oggetto "Nomina dei Responsabili degli uffici e dei servizi con attribuzione dei compiti e delle funzioni della dirigenza, fissazione della retribuzione di posizione e di risultato" con il quale si attribuiscono, al sottoscritto, le funzioni dirigenziali del Servizio Economico – Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 109, comma 2, del D. Lgs n. 267/2000;

CONSTATATA la necessità di acquisto di cancelleria per gli uffici comunali;

ESAMINATA l'offerta della ditta Italcarta s.p.a., P.iva 01670290434, che può fornire la cancelleria necessaria al prezzo di € 187,39 iva inclusa;

VISTA la disposizione normativa contenuta nell'art. 7 "*Forniture in economia*", del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei lavori, delle forniture e dei servizi da acquisire in economia, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 30/03/2012, eseguibile nei modi di legge;

RICHIAMATO l'art. 13, comma 3, lett. e) del sopracitato Regolamento, che riporta quanto segue "*[...] si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore nei seguenti casi: [...] e) nel solo caso di servizi o forniture, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di euro 40.000,00*";

CONSIDERATO che l'ordinamento impone alle Pubbliche Amministrazioni il ricorso al Mercato Elettronico e alle altre forme di acquisto mediante strumenti telematici;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 10/2016, dal D.Lgs. n. 218/2016, dall'art. 1, comma 502 della Legge n. 208/2015 e dall'art. 1 comma 130 della L. 30/12/2018, n. 145 (Legge finanziaria



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

2019) ai sensi del quale: *“Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, **le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.** Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento”.*

RICHIAMATO, inoltre, per completezza di esposizione, l'art. 1, comma 449 della citata Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) il quale dispone: *“Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. **Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.** Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A”;*

CONSIDERATO che tale affidamento è soggetto all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il quale, ai commi 1, 3 e 5, sostanzialmente prevede:

*“1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. **Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni”;***

“3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. L'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti";

"5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). In regime transitorio, sino all'adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della società Poste italiane Spa, il CUP può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento";

DATO ATTO che:

- gli acquisti da effettuare, per tipologia ed importo massimo, rientrano nel disposto del regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia e che a fronte di ciò, è consentito procedere alla prestazione della fornitura mediante procedura semplificata, ossia con affidamento diretto;
- l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 prescrive che la stipula dei contratti debba essere preceduta da apposita determinazione a contrattare, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- Per la fornitura in discorso è stato chiesto ed ottenuto il seguente codice CIG: ZC830DA1F7;
- L'importo è inferiore a € 20.000,00 e, dunque, è possibile procedere sulla base della sola dichiarazione sostitutiva, attestante la relativa regolarità contributiva del fornitore, ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000 in cui si dichiara di possedere i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- L'importo è inferiore a € 5.000,00 pertanto è possibile prescindere dal ricorso al MEPA;

VISTI E RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, pubblicato nella G.U. n. 227 del 28/09/2000, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, pubblicato nella G.U. n. 172 del 26/07/2011, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", con particolare riferimento ai principi contabili applicati ivi allegati;

VISTO l'art. 183, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 che, testualmente, recita:

"1. L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151";

VISTO l'art. 191 del sopracitato T.U. n. 267/2000 che detta regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese;

VALUTATO che la somma di € 187,39 iva inclusa è disponibile al capitolo 94 "Spese per cancelleria Uffici Comunali" del Bilancio di Previsione 2020/2022, anno 2021;

RITENUTO, pertanto, opportuno e necessario procedere all'impegno di spesa per l'affidamento della fornitura sopra specificata, per l'importo di € 187,39;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella G.U. n. 106 del 09/05/2001, recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001 che testualmente recita *"1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare: a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo; b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale; d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi; e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni; f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato; g) gli altri atti indicati dal presente decreto. 2. **Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. 3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative"** 4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro. A tali amministrazioni è fatto divieto di istituire uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell'organo di vertice dell'ente";*

ATTESO che, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;

RICONOSCIUTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, la propria competenza a determinare in merito all'argomento oggetto del presente provvedimento ed a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

VERIFICATA la regolarità tecnica, contabile e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, nonché ai sensi del punto 5.1, dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

DATO ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90, come integrato dall'art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012, e dell'art. 7 del DPR n. 62/2013 recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", il responsabile del procedimento ed il sottoscritto responsabile dell'ufficio competente ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale inerente il presente procedimento, non si trovano in posizioni di conflitto di interessi, né potenziale, né concreto, e che, dall'adozione del corrente provvedimento, non si ravvisa la necessità dell'informazione di cui all'art. 1, comma 9, lett. c) della Legge n. 190/2012 in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza;

RAVVISATA, per tutto quanto sopra esposto e confermato, la necessità di determinare in merito,

DETERMINA



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

- A) DI RICHIAMARE ed approvare la premessa che precede, dichiarandola quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che essa ne costituisce motivazione anche ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.
- B) DI APPROVARE la spesa per la fornitura della cancelleria;
- C) DI IMPEGNARE, conseguentemente, l'importo di € 187,39 come segue:

Missione	01	Programma	03	Titolo	1	Macroaggr.	03.01.02.001
Cap./Art.	94	Descrizione	Spese per cancelleria Uffici Comunali				
CIG	ZC830DA1F7						
ANNO	2021	Importo	187,39€				
Creditore	ITALCARTA SPA p. iva 01670290434						
Causale	Fornitura cancelleria per uffici comunali						

- D) DI DARE ATTO che il pagamento verrà effettuato con successivo provvedimento dirigenziale, previo ricevimento di regolare fattura da parte di Italcarta spa, ad avvenuta esecutività della presente determinazione e ad avvenuta consegna della fornitura;
- E) DI ATTESTARE, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica, contabile e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente l'adozione del presente provvedimento.
- F) DI DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, espresso dal Funzionario Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
- G) DI INOLTRE, il presente atto, alla Segreteria Generale affinché provveda alla sua pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 32, commi 1 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
- H) DI DARE ATTO che la presente determinazione verrà inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.
- I) DI DARE ATTO che, a norma dell'art. 5 della L. n. 241/1990, il responsabile del procedimento è il dott. Andrea Piergentili, Funzionario Responsabile del Servizio Economico-Finanziario di questo Ente, cui potranno essere richiesti chiarimenti, anche a mezzo telefono.
- J) DI DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90, come integrato dall'art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012, e dell'art. 7 del DPR n. 62/2013 recante il "*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*", il responsabile del procedimento ed il sottoscritto responsabile dell'ufficio competente ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale inerente il presente procedimento, non si trovano in posizioni di conflitto di interessi, né potenziale, né concreto, e che, dall'adozione del corrente provvedimento, non si ravvisa la necessità dell'informazione di cui all'art. 1, comma 9, lett. c) della Legge n. 190/2012 in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to Bruè Elisa



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. PIERGENTILI ANDREA



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Pareri ex art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Si rilascia e si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità TECNICA e si attesta la REGOLARITA' e la CORRETTEZZA dell'Azione Amministrativa in relazione al provvedimento che precede.

Montegiorgio, li 02-03-2021

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI
(Firma all'originale)

Si rilascia e si esprime PARERE Favorevole di regolarità CONTABILE e si attesta la COPERTURA FINANZIARIA in relazione al provvedimento che precede.

Montegiorgio, li 02-03-2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. ANDREA PIERGENTILI
(Firma all'originale)

VISTO PER L'ATTESTAZIONE DELLA COMPATIBILITA' MONETARIA:

VISTO, si attesta la compatibilità dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento, con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, nella legge 03.08.2009 n. 102.

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI
(Firma all'originale)

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

In data 29-03-2021
Servizio

Il Responsabile del

F.to

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) dal 29-03-2021 al 13-04-2021 per 15 giorni consecutivi, pubblicazione albo n. 493, senza reclami e opposizioni.

Montegiorgio, li

Il Responsabile del Servizio
F.to

Il presente è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e di ufficio.

Montegiorgio li,

Il Responsabile del Servizio Interessato
Dott. ANDREA PIERGENTILI